

GIURISDIZIONE: Ordinamento giudiziario - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria - Magistratura tributaria - Decadenza cd. sanzionatoria – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice amministrativo.

Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2021, n. 4189

“[...] il provvedimento impugnato non prefigura una controversia in cui si fa questione del diritto soggettivo all’elettorato passivo (ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità), che rientrerebbe effettivamente, per costante giurisprudenza, nella cognizione del giudice ordinario [...]. Al contrario, la natura giuridica del provvedimento è di sanzione decadenziale, con la quale l’ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzionare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnus al prestigio ed all’autorevolezza dell’organo di autogoverno di cui il-OMISSIS- era membro.

Per usare i termini generali del criterio di riparto della giurisdizione, quali seguiti anche da una recente pronuncia della Sezione, si controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo, e non già di un mero atto ricognitivo, configurandosi in capo all’appellante una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che “dialoga” con il potere amministrativo [...].

In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto; per l’effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo [...].”

FATTO e DIRITTO

1.- Il dott. -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 29 luglio 2020, n. 8839 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II *bis*, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il suo ricorso avverso la delibera 7 aprile 2020, n. 368 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria-CPGT ne ha dichiarato la decadenza dall’incarico di consigliere del medesimo organo.

L’appellante è giudice tributario e svolge dall’aprile 2016 le funzioni di vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli; in data 18 settembre 2018, su designazione parlamentare, è stato nominato componente laico del CPGT.

Con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2019 è stato sottoposto a custodia cautelare (dapprima in carcere e poi domiciliare) con l’accusa di corruzione in atti giudiziari; la misura è stata revocata il 6 marzo 2020.

In particolare, con il ricorso di primo grado ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di decadenza, motivato nel presupposto della sussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992, allegando la carenza di previsione legislativa del potere di

decadenza e dunque il difetto di attribuzione od il vizio di incompetenza, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., il difetto di istruttoria e di motivazione.

2. - La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo nella considerazione che il provvedimento impugnato non abbia natura sanzionatoria, ma di mero accertamento del venire meno dei requisiti soggettivi previsti dalla norma per la titolarità del *munus* pubblico e che «*per effetto dello status di rappresentante designato dal Parlamento, il componente laico dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria possiede [...] un diritto soggettivo perfetto all'esercizio del mandato, così che trova piena applicazione il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative all'ineleggibilità, alla decadenza ed all'incompatibilità del titolare*», in quanto inerenti al diritto soggettivo perfetto relativo all'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 51 Cost.

3.- Con l'appello il-OMISSIS- ha dedotto l'erroneità della sentenza declinatoria della giurisdizione nella considerazione che si verta al cospetto di un provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di una valutazione discrezionale dell'operato del componente dell'organo di governo autonomo della giustizia tributaria, e non già di un atto di natura accertativa di uno *status*; ha dunque reiterato i motivi di ricorso di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

5. - Nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - L'assunto dell'appellante in favore della giurisdizione amministrativa riposa sulla considerazione che la decadenza non sia legata ad un'incompatibilità genetica o sopravvenuta con la carica, in quanto tale incidente sul diritto soggettivo all'elettorato attivo e passivo, ma consegua alla valutazione discrezionale di una condotta, riferita allo stesso appellante, in contrasto con il regolamento etico del CPGT (delibera n. 1464 del 19 settembre 2014) e con la norma di legge (art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992), consistente in un'illegittima interferenza nell'attività dei giudici tributari sottoposti all'organo di autogoverno. Di conseguenza, per l'appellante, si verte al cospetto di una decadenza sanzionatoria, espressione dell'esercizio del potere discrezionale.

7. - L'appello è fondato.

In sintesi, la delibera del CPGT n. 368 del 2020 ha evidenziato come le condotte dell'appellante violino il disposto del già ricordato art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 545 dl 1992, e dunque i divieti imposti dal legislatore; in particolare, «*dette reiterate condotte costituiscono grave violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza dell'agire pubblico gravante sul consigliere del CPGT,*

compromettendone la dignità dell'ufficio e del prestigio della magistratura tributaria da tale consesso istituzionalmente rappresentata, poiché si configurano illegittime interferenze nell'attività dei giudici tributari, sottoposti alla vigilanza ed autogovernati proprio dal Consiglio di cui il - OMISSIS- è componente».

Si evince chiaramente dalla motivazione della delibera consiliare che il provvedimento impugnato non prefigura una controversia in cui si fa questione del diritto soggettivo all'elettorato passivo (ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità), che rientrerebbe effettivamente, per costante giurisprudenza, nella cognizione del giudice ordinario (Cass., S.U., 6 aprile 2012, n. 5574). Al contrario, la natura giuridica del provvedimento è di sanzione decadenziale, con la quale l'ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzionare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave *vulnus* al prestigio ed all'autorevolezza dell'organo di autogoverno di cui il-OMISSIS- era membro.

Per usare i termini generali del criterio di riparto della giurisdizione, quali seguiti anche da una recente pronuncia della Sezione, si controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo, e non già di un mero atto ricognitivo, configurandosi in capo all'appellante una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che "dialoga" con il potere amministrativo (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2021, n. 215).

8. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto; per l'effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, invece denegata in primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., la sentenza va annullata con rimessione della causa al primo giudice, senza procedere ad ulteriore trattazione.

La particolarità della controversia e della pronuncia in rito integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere